



COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO
Provincia di ORISTANO
UFFICIO AA.GG.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Prot. n 2894 del 14.08.2013

Rep.n 558 del 14.08.2013

- **VISTO** l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod.;
- **VISTA** la legge 128/2004;
- **VISTO** l'art. 82 statuto comunale (contributi alle associazioni);
- **VISTO** il Regolamento comunale per la concessione di contributi, e benefici economici ad enti e soggetti privati, approvato con Deliberazione del C.C. nr. 3/91 e 21/91;
- **RICHIAMATA**
 - a. La deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 05/06/2012: Ripartizione contributi ordinari Associazioni Sportive: approvazione requisiti di accesso, criteri di ripartizione e relativa modulistica
 - b. La deliberazione della Giunta Comunale n 57 del 06.08.2013 di approvazione del bando per l'erogazione contributi associazioni sportive anno 2013 – indirizzi e approvazione bando/avviso
 - c. La determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n 74/284 del 13.08.2013 con la quale si approva il bando e relativa modulistica per la concessione di contributi in ambito sportivo - annualità 2013.

EMANA IL SEGUENTE

BANDO/AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E ALTRI BENEFICI
IN AMBITO SPORTIVO
ANNO 2013

Art. 1 SOGGETTI E AMBITI

Sono ammessi a presentare domanda di contributo le società e associazioni sportive dilettantistiche locali che abbiano sede e svolgano la loro attività sul territorio del Comune di Scano di Montiferro e che abbiano i seguenti requisiti:

- 1. ESSERE AFFILIATI ININTERROTTAMENTE DA ALMENO 1 ANNO AD UNA O PIÙ FEDERAZIONI SPORTIVE DEL CONI ED AVER:**
- 2. PARTECIPATO O DI PARTECIPARE AD UN CAMPIONATO O TORNEO SPORTIVO NELL'ANNO SPORTIVO 2012-2013 CON ISCRIZIONE AD UNA FEDERAZIONE SPORTIVA CON DISCIPLINA RICONOSCIUTA DAL CONI;**
- 3. SVOLGERE ATTIVITÀ SPORTIVA CONTINUATIVA CON FINALITÀ PUBBLICA O DI PUBBLICO INTERESSE;**
- 4. AVERE UN NUMERO DI ATLETI TESSERATI NON INFERIORE A 15 UNITÀ;**
- 5. ESSERE ISCRITTA:**
 - ALL'ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
 - ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE.

Art. 2 ESCLUSIONI

Sono esclusi i soggetti che perseguono, direttamente o indirettamente, finalità di lucro, i soggetti che operano per finalità di partito o elettorali, i soggetti che operano per finalità o con modalità vietate dalla legge, o che non abbiano tutti i requisiti di cui all'art. 1.

Art. 3 TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO

Si può presentare domanda per ottenere:

■ **CONTRIBUTO ORDINARIO** finalizzato al sostegno dell'attività istituzionale ordinaria continuativa o ricorrente del soggetto richiedente che dovrà essere utilizzato per le spese relative a:

1. spese di affiliazione campionati, tornei
2. tasse
3. spese di trasferta
4. spese per le attività sociali, escluse spese di vestiario, di telefono, e liberalità
5. gestione impianti sportivi, escluse l'acquisto di attrezzature
6. materiali di consumo, corrispondenza e di funzionamento segreteria
7. energia elettrica
8. affitto locali
9. spese visite mediche
10. spese per attività sportiva vivaistica e a favore dei disabili

Art. 4 TERMINI

La domanda deve essere presentata, **a pena di esclusione:**

▪ **ENTRO LE ORE 12:00 DEL GIORNO 30.08.2013**

Art. 5 MODALITÀ

Tutti i contributi saranno erogati a cura del Responsabile del Servizio Amministrativo competente, a seguito di richiesta scritta.

La domanda deve essere presentata **a mano (protocollo)** oppure inviata **per posta**.

Se inviata per posta, fa fede il timbro postale. La domanda può essere redatta secondo il modulo disponibile presso l'Ufficio "Affari Generali - Cultura E Sport" e sul sito internet ufficiale del Comune di Scano di Montiferro e contenere i seguenti allegati:

- MODULO DOMANDA (SECONDO LO SCHEMA PREDISPOSTO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE) REGOLARMENTE COMPILATO;
- CERTIFICATO DI AFFILIAZIONE PER L'ANNO IN CORSO A: FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI, DISCIPLINE ASSOCIATE ALLE FEDERAZIONI, DISCIPLINE ASSOCIATE AL CONI, ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA (COMPRESSE LE AFFILIATE DI TUTTE LE PREDETTE ORGANIZZAZIONI), ISCRIZIONE PER L'ANNO IN CORSO ALL'ALBO COMUNALE E REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE;
- COPIA DEL BILANCIO PREVENTIVO **2013** (A FIRMA DEL PRESIDENTE);
- COPIA DEL BILANCIO CONSUNTIVO **2012** (CERTIFICATO DAL PRESIDENTE/SEGRETARIO E COLLEGIO SINDACALE);
- RENDICONTO DEL CONTRIBUTO CONCESSO NELL'ANNO **2012** E RELATIVE PEZZE GIUSTIFICATIVE;
- RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NELL'ANNO **2012** E DA SVOLGERE NELL'ANNO **2013**

- DICHIARAZIONE COME DA MODELLO FORNITO DAL COMUNE;
 - TABULATO DEL NUMERO DEI TESSERATI DI ETÀ FINO A 12 ANNI E NUMERO DEI TESSERATI DISABILI;
 - ATTESTAZIONI DI ISCRIZIONE A CAMPIONATI, TORNEI E CIRCUITI UFFICIALI;
 - TABULATO DEL NUMERO DEI TESSERATI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ AGONISTICA
 - TABULATO DEL NUMERO COMPLESSIVO DEI TESSERATI
 - FOTOCOPIA DOCUMENTO IDENTITÀ DEL PRESIDENTE FIRMATARIO.

N.B. L'IRREGOLARE PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA O LA MANCANZA DI ALLEGATI (PEZZE GIUSTIFICATIVE MODELLI ECC.) COMPORTERÁ IL RIGETTO DELLA DOMANDA.

Art. 6 CRITERI E PRIORITÀ

Il Comune soddisferà le domande pervenute, nei limiti delle risorse disponibili in bilancio, secondo i seguenti criteri e priorità:

CONTRIBUTI ORDINARI – sarà concesso un contributo secondo i seguenti criteri di ripartizione stabiliti dalla deliberazione di Giunta Comunale n° 56 del 05/06/2012:

- Euro 300,00 quale quota base per tutte le associazioni;
- Euro 800,00 da suddividere in aggiunta alla quota tesserati per attività vivaistica (tesserati fino ai 12 anni) e per attività a favore dei disabili;
- 30% del fondo tenendo conto il bilancio consuntivo anno precedente;
- Restante quota da suddividere tra le associazioni richiedenti come di seguito indicato:
 - a) 20% da suddividere per il numero di iscrizioni ai campionati, tornei e circuiti ufficiali
 - b) 50% da suddividere per il nr dei tesserati che svolgono attività agonistica
 - c) 30% da suddividere per il nr totale dei tesserati

Art. 7 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo per l'attività ordinaria viene erogato **100% nel secondo semestre dell'esercizio 2013.**

Art. 8 REGIME FISCALE

Alle provvidenze oggetto del presente bando verranno applicate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'art. 3, I comma, lett. f) della legge 19.03.1990, n. 55, recante "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale", che ha sostituito l'art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575.

I contributi, i sussidi, gli ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici saranno assoggettati alle ritenute fiscali previste dalle disposizioni vigenti al momento delle relative concessioni.

Art. 9 RAPPORTI CON GLI ASSEGNATARI

Nel caso di concessione di contributi il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra il beneficiario del contributo e i soggetti

terzi, per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari. Non assume inoltre responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.

Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitano di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca totale o parziale.

La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Art. 10 DECADENZA, REVOCA DEL BENEFICIO, RICORSI

Non sono ammesse le domande di contributo o altro beneficio presentate dopo la scadenza dei termini previsti dal presente bando o dal Regolamento comunale.

Alle Associazioni che, in esito a controlli e verifiche amministrative, risultino aver reso dichiarazioni false, salve le altre sanzioni previste dalla legge, viene revocato il beneficio concesso, con il conseguente obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito.

Le Associazioni che usufruiranno dei contributi consentiranno l'accesso alla documentazione e atti in loro possesso, ai sensi della legge 241/90 e succ. mod., che l'amministrazione comunale riterrà opportuno richiedere ai fini di eventuali verifiche sulle dichiarazioni rese in sede di presentazione dell'istanza di contributo.

Le Associazioni che, per cause sopravvenute, perdano i requisiti previsti dal presente bando e dal Regolamento comunale o che, in esito a controlli e verifiche amministrative, non siano in grado di dimostrare l'entità delle spese effettivamente sostenute, decadono dal beneficio concesso.

Contro i provvedimenti che dichiarano l'inammissibilità della domanda, la decadenza o la revoca del beneficio concesso è ammesso ricorso gerarchico entro 30 giorni, dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, dinanzi al Direttore Generale del Comune, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199.

Il presente Bando verrà pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Scano di Montiferro, affisso all'albo Pretorio Comunale on – line per trenta giorni, l'avviso verrà affisso in luoghi pubblici.

**Il Responsabile del Servizio Amministrativo
(Franco Frascaro)**